

Civile Ord. Sez. 5 Num. 9819 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: DI PISA FABIO
Data pubblicazione: 16/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7380/2025 R.G. proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale Dello Stato .

-ricorrente-

contro

rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Fiorini unitamente
all'avvocato Francesco Falco

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado del Lazio n.
5981/2024 depositata il 08/10/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal
Consigliere Fabio Di Pisa.

FATTI DI CAUSA

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha impugnato, sulla base di tre motivi, la sentenza in epigrafe in materia di contributo unificato.
2. Il contribuente ha resistito con controricorso.

3. Formulata proposta ai sensi dell' art. 380-bis c.p.c., il Ministero ricorrente depositava istanza di decisione e successiva memoria.
4. Il contribuente ha depositato, anch'egli, memoria conclusiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell' art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 16, comma 1-bis, e 248, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, per avere i giudici territoriali posto a fondamento dell'accoglimento dell'appello vizi propri di un atto autonomamente impugnabile - quale l'invito al pagamento dell'integrazione del contributo unificato - come tali non deducibili quale vizi del successivo provvedimento di irrogazione della sanzione, unico atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
2. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell' art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 16, comma 1-bis, e 248, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, per aver posto a fondamento dell'accoglimento dell'appello vizi propri di un atto autonomamente impugnabile - quale l'invito al pagamento dell'integrazione del contributo unificato - come tali non deducibili quale vizi del successivo provvedimento di irrogazione della sanzione, unico atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
3. Con il terzo motivo proposto in via subordinata al primo e al secondo motivo di ricorso, ha dedotto, violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 3-bis, e 15 d.P.R. n. 115/2002, per aver ritenuto che il contributo unificato tributario debba essere calcolato avuto esclusivo riguardo alla dichiarazione di valore resa dalla parte.
4. Osserva, preliminarmente, il Collegio che, come correttamente eccepito da parte ricorrente nella memoria in atti, è da ritenere priva di

fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione del MEF formulata dalla parte controricorrente.

4.1. Occorre evidenziare che il ricorso per cassazione in esame è stato introdotto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nei confronti del contribuente [redacted] per l'impugnazione della sentenza indicata in epigrafe emessa nel giudizio RGN. 501/2024 (avente come oggetto il provvedimento di irrogazione sanzioni n. 92/2022, per mancato pagamento del contributo unificato tributario a seguito di deposito di appello iscritto al n. di RGA 5066/21).

4.2. Risulta, invero, che nel menzionato giudizio RGN. 501/2024 erano parti in causa [redacted] e la Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, con la precisazione che il suddetto giudizio di gravame era stato promosso dallo [redacted] nei soli confronti della CGT-2 Lazio per la riforma della sentenza n. 9718/26/2023 emessa dalla CCT-1 Roma in cui era stato, così, preliminarmente disposto: "Dichiara la carenza di legittimazione passiva del MEF", statuizione, quanto al difetto di legittimazione passiva del MEF, non impugnata.

4.3. Orbene in tema di legittimazione processuale in materia di pagamento del contributo unificato tributario è stato chiarito che "l'invito al pagamento del contributo unificato, previsto dall'art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, è un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ed il relativo giudizio va proposto nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, unico legittimato processuale passivo, con esclusione di altri soggetti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente disatteso, implicitamente rigettandola, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della giustizia)" (Cass. Ordinanza n. 27064 del 18/10/2024).

Nel giudizio intrapreso dal contribuente, difatti, la legittimazione processuale passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che ebbe ad emettere l'invito al pagamento ex art. 248 d.P.R. 115/2002, come emerge dalla previsione dell'art. 247 del medesimo d.P.R., secondo cui: «Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato», nonché dall'inequivoco tenore dell'art. 11, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 546/2002 (nel testo novellato dall'art. 9, comma 1, lett. d), n. 1, d.lgs. n. 156/2015), secondo cui: «Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato» (cfr. Cass. n. 11318/2020; Cass., n. 18029/2022).

Sebbene questa Corte ha reiteratamente affermato per il contenzioso in materia di contributo unificato (in generale) stanno in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari (vedi anche Cass., 12 giugno 2020, n. 11318; Cass., Sez. 6 giugno 2022, n. 18029) e che la legittimazione processuale passiva deve essere esclusa nei confronti di qualsiasi altro soggetto per l'impugnazione degli atti di accertamento o di riscossione del contributo unificato (cfr., sul principio, anche Cass., Sez. Un., n. 8810/2025), ciò non può condurre a ritenere che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – che è il Ministero cui fa capo la segreteria dell'ufficio giudiziario tributario quale organo periferico, non possa ricorrere in cassazione nell'interesse dell'ufficio di segreteria medesimo.

4.4. Come correttamente rilevato da parte ricorrente, infatti, gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria costituiscono meri organi periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, pertanto, come tali sono privi di soggettività giuridica a rilevanza esterna, di cui è dotato, invece, il Ministero, eccezione dei gradi di merito nei giudizi tributari ove

per legge è attribuita agli stessi la capacità di stare in giudizio quali soggetti che hanno emesso l'atto impugnato. Tuttavia, una simile disciplina – di carattere evidentemente derogatorio rispetto al principio generale secondo cui parte del giudizio è il soggetto giuridico titolare del rapporto giuridico controverso – non trova applicazione nel giudizio di cassazione, alla luce del chiaro disposto dell'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, a norma del quale «al ricorso per Cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili».

Ne discende che, secondo la regola ordinaria di cui all'art. 11 r.d. n. 1611/1933, spetta solo al Ministero (cui l'organo periferico fa capo), in persona del Ministro *pro-tempore*, la legittimazione esclusiva a proporre ricorso per cassazione quale di titolare del rapporto giuridico controverso.

4.5. Vanno richiamati, sul punto, i principi (estensibili alla fattispecie in esame) fissati da questa Corte (cfr. Cass. n. 33798 del 04/12/2023, Cass. n. 441 del 14/01/2015) che, in controversie in cui era parte un ufficio territoriale dell' Agenzia delle Entrate, ha precisato che gli uffici periferici, sebbene debbano comunque cooperare nell'attività di predisposizione della difesa tecnica dell'Agenzia nel giudizio di cassazione, non possono costituirsi dinanzi al giudice di legittimità, in assenza di una norma che espressamente lo consenta, essendo privi di soggettività a rilevanza esterna nel giudizio di cassazione.

4.6 Ne consegue che essendo la segreteria della suindicata Corte di giustizia Tributaria un ufficio periferico legittimato ad agire e resistere solamente nelle fasi di merito (per espressa previsione normativa) ma privo di soggettività a rilevanza esterna, nel giudizio di cassazione, il ricorso avverso la sentenza in materia di contributo unificato, quale quello in esame, non poteva che essere proposto dal MEF cui detto ufficio fa capo.

Il MEF assume, in sostanza, nelle controversie quale quella in esame una doppia veste: in quanto tale non è soggetto legittimato passivamente nelle controversie di merito relative al CU né può essere condannato alle spese ma nei giudizi in cassazione torna in rilievo il suo ruolo propulsivo in quanto la segreteria dell'ufficio periferico non può ricorrere in Cassazione e la legittimazione ad impugnare non può che spettare a tale Ministero.

4.7. L'eccezione di difetto di legittimazione di parte ricorrente va, dunque, respinta dovendosi affermare il seguente principio di diritto: *“Gli atti impositivi in materia di contributo unificato sono autonomamente impugnabili nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che li ha emessi, unico legittimato processuale passivo nelle fasi di merito, con esclusione di altri soggetti, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze che, ove dichiarato con sentenza passata in giudicato, non preclude al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze, al quale fa capo la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario quale organo periferico, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione in quanto a tale Ministero spetta la legittimazione esclusiva a proporre tale ricorso quale titolare del rapporto giuridico controverso”*.

5. Ciò premesso osserva questo Collegio che il primo motivo di ricorso è fondato, rimanendo assorbiti gli altri.

5.1. Va osservato che, come rilevato, da parte ricorrente nella fattispecie in esame si controverte in fattispecie ex art. 16 T.U. Spese di giustizia a norma del quale: *1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. 1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di*

registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.

Ne discende che ogni contestazione concernente la quantificazione dell'integrazione del contributo unificato richiesta attraverso l'invito al pagamento ex art. 248 del menzionato T.U. costituisce vizio proprio di tale ultimo atto, come tale non deducibile quale profilo di illegittimità derivata del conseguente provvedimento di irrogazione della sanzione ex art. 16, comma 1-bis, T.U. cit., che nel primo rinvia il proprio necessario antecedente logico-giuridico.

Posto che come è dato leggere dalla sentenza impugnata il provvedimento impugnato *"era stato preceduto dalla notifica dell'invito al pagamento del contributo tributario, sempre emesso dalla CTR Lazio con cui si invitava il contribuente a sanare l'omesso pagamento del CUT rispetto all'importo complessivo di Euro 3.500,00, essendo il valore della controversia ricavato dal valore della pretesa tributaria inerente tre atti impugnati (intimazione di pagamento n. 09720199025416189000 – scaglione CUT Euro 500 – e due cartelle esattoriali, aventi nn. 09720170066674168000 e 09720170066674269000 – scaglione CUT Euro 1.500,00 ciascuna)",* discende che la CCT-2 avrebbe dovuto soffermarsi, unicamente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, sui vizi propri dell'atto impugnato e su quelli relativi all'atto presupposto, salvo che il contribuente fosse venuto a conoscenza della pretesa fiscale solo con la notificazione dell'atto impugnato (vedi, ex multis, Cass., 12/12/2024, n. 32062).

6. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, la quale procederà anche alla liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui rimette anche la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 26 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
(ANGELO MATTEO SOCCI)